

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ
NOTE DI COMMENTO ALL'ISTRUZIONE
«SANCTORUM MATER»
DELLA CONGREGAZIONE
DELLE CAUSE DEI SANTI

SOMMARIO: 1. Caratteristiche del documento: 1.1. Natura. 1.2. I motivi per cui è stata promulgata l'istruzione. 1.3. Contenuto generale dell'istruzione. 1.4. Alcuni aspetti dell'istruzione che è conveniente sottolineare. 1.4.1. Avvertenza preliminare. 1.4.2. L'ordine che si deve seguire nell'istruzione della causa. 1.4.3. La verifica della fama di santità o di martirio e di grazie e favori. 2. Parte I dell'istruzione. 3. Parte II dell'istruzione. 3.1. Presentazione del libello. 3.2. Accettazione e pubblicazione del libello e consultazione ai Vescovi. 4. Parte III dell'istruzione. 5. Parte IV dell'istruzione. 5.1. I censori teologi. 5.2. La commissione storica. 6. Parte V dell'istruzione. 6.1. "Ne pereant probationes". 6.2. Gli interrogatori. 6.3. Chi deve partecipare alle sessioni del tribunale. 6.4. I testi. 6.5. L'interrogatorio dei testi. 6.6. I testi residenti nel territorio di altre diocesi. 7. Parte VI dell'istruzione. 7.1. La dichiarazione sul non culto. 7.2. Pubblicazione degli atti processuali. 7.3. Le lettere di accompagnamento. 8. Riflessioni conclusive sul ruolo del postulatore.

1. CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

1. 1. *Natura*

L'ISTRUZIONE *Sanctorum Mater* ha come sottotitolo «per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause dei santi». Redatta dalla Congregazione delle Cause dei Santi e approvata dal Santo Padre il 22 febbraio 2007, è stata promulgata il 17 maggio 2007.¹

Il documento ha la qualifica tecnica di *istruzione*. Esso è, pertanto, d'accordo con il can. 34 del CIC, un testo mediante il quale si cerca «di rendere chiare le disposizioni delle leggi e di sviluppare e determinare i procedimenti nell'eseguirle». Concretamente, mediante l'istruzione alla quale si riferiscono le presenti note, è dettagliato il modo di eseguire la procedura istruttoria diocesana (o eparchiale) in una causa di canonizzazione secondo le leggi attualmente in vigore.²

¹ Testo ufficiale italiano pubblicato in «AAS» 99 (2007), pp. 465-510.

² Le leggi oggi vigenti sono: GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister*

L'approvazione del Papa in forma generica non modifica la natura dell'istruzione, che continua ad essere formalmente un atto amministrativo della Congregazione delle Cause dei Santi nell'esercizio della sua potestà esecutiva.³ L'istruzione non contiene, pertanto, disposizioni legislative né, tanto meno, prescritti contrari alla legge.⁴

Ci si potrebbe chiedere se, nei processi di canonizzazione attualmente in corso, debba essere rifatto ciò che non corrisponde alle indicazioni dell'istruzione. Certamente no, a meno che per altre cause non sia contrario alle leggi in vigore. In effetti, oltre a non avere rango di legge, l'istruzione riguarda il futuro. Nei processi già iniziati basterà, quindi, che il tribunale osservi le indicazioni dell'istruzione nei passi che debba ancora compiere.

Nel testo si usano costantemente i termini *Vescovo diocesano* o *Eparca* e i correlativi *diocesi* o *eparchia*. In effetti, la competenza della Congregazione delle Cause dei Santi e la normativa sui rispettivi processi si estendono ugualmente alla Chiesa di rito latino e alle Chiese orientali.⁵

Per concludere l'esposizione delle caratteristiche generali dell'istruzione, basterà ricordare che il suo ambito di applicazione coincide con quello delle *Normae servandae* del 7-II-1983, giacché si riferisce esclusivamente alla procedura istruttoria eseguita in una diocesi o eparchia.

1. 2. *I motivi per cui è stata promulgata l'istruzione*

La pubblicazione dell'istruzione ha suscitato alcuni commenti esagerati nei mezzi di comunicazione, soprattutto in Italia, come se con essa si cercasse di porre rimedio a una situazione di rilassamento della disciplina oppure di rimaneggiare tutta la normativa vigente.

I motivi per cui è stata redatta l'istruzione sono assai più modesti, ma non per questo meno importanti. In conformità con la sua natura puramente strumentale nei confronti della legge, l'istruzione cerca di agevolare l'adempimento delle leggi vigenti e di indicare modi concreti di metterle in pratica.

Il 18-II-2008, nell'atto di presentazione dell'istruzione nella Sala Stampa della Santa Sede, il Cardinale José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione, espose quattro ragioni per cui è stato pubblicato il documento:

(in avanti DPM), 25-I-1983: «AAS» 75 (1983), pp. 349-355; CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI (con delega legislativa del Papa), *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis Sanctorum*, 7-II-1983: «AAS» 75 (1983), pp. 396-403 (d'ora in poi NS).

³ Il modo di procedere perché un atto di un Dicastero della Curia Romana ottenga l'approvazione specifica del Romano Pontefice è stabilito nel *Regolamento generale della Curia Romana* del 1-VII-1999, art. 126. L'istruzione che commentiamo non gode di tale approvazione.

⁴ «I dispositivi delle istruzioni non derogano alle leggi e, se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni valore» (CIC, can. 34 § 2).

⁵ Cfr. CIC, can. 1403; CCEO, can. 1057; GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Pastor bonus*, 28-VI-1988, artt. 71-74 e 58 § 2.

1. I 25 anni trascorsi dalla promulgazione della normativa oggi vigente hanno confermato la correttezza sostanziale della legislazione del 1983 e, al tempo stesso, hanno messo in rilievo che alcune sue disposizioni non erano sempre state adeguatamente intese e messe in pratica. Per questo motivo, la Congregazione ha dovuto fornire chiarimenti e chiedere alle curie diocesane la correzione di errori nella procedura.

2. Inoltre – ed è questo il secondo motivo – non tutte le diocesi dispongono di personale specializzato e con esperienza pratica per svolgere i diversi compiti inerenti a una causa di canonizzazione: il giudice, il promotore di giustizia, teologi per la censura degli scritti, periti in materia storica e archivistica, ecc. Era chiaro, pertanto, il bisogno di uno strumento di applicazione – appunto l'istruzione che commentiamo – che facesse da guida sicura per eseguire con precisione quanto è previsto dalla legge per i diversi momenti della procedura. L'istruzione è, in altre parole, un *vademecum* completo e sistematico che fornisce orientamenti concreti per i diversi passi che si devono compiere dall'inizio della procedura istruttoria diocesana fino all'invio degli atti processuali alla Congregazione delle Cause dei Santi.

3. Con l'entrata in vigore della legislazione vigente sulle cause dei santi – ed è questo il terzo motivo che ha consigliato la promulgazione dell'istruzione – si era diffusa l'idea, peraltro senza alcun fondamento, che la tradizionale metodologia processuale osservata per secoli in queste cause era stata sostituita da un'inchiesta di carattere storico critico. La ragione di questa confusione risiede forse nel fatto che la parola *inquisitio*, adoperata nel testo latino delle *Normae servandae* – unico testo ufficiale –, era stata tradotta nelle diverse lingue con il termine *inchiesta*, che ammette diversi sensi e nel linguaggio comune ha un significato generico non riferito primariamente a un'istituzione giuridica, ma a una ricerca di qualsiasi tipo. Per questo motivo, negli atti della procedura istruttoria realizzata nelle diocesi si è potuto talvolta verificare l'inadempimento di requisiti processuali tassativamente prescritti dalla legge. Senza negare, anzi ribadendo la necessità e l'importanza di una ricerca storica rigorosa, intrinsecamente necessaria per raccogliere le prove in una causa di canonizzazione, l'istruzione conferma con vigore la sostanza processuale di queste cause ed evidenzia con precisione le norme che, in esse, devono essere osservate.⁶

4. Vi è, infine, un quarto motivo: nel passaggio dalla legislazione precedente a quella attualmente in vigore rimase poco chiaro per alcuni che pri-

⁶ Ho trattato in diverse occasioni della sostanza processuale delle cause di canonizzazione. Cfr. per tutte J. L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, pp. 33-67. L'istruzione mette in risalto che la procedura diocesana mira a raccogliere le prove che permetteranno di raggiungere la certezza morale (cfr. CIC, can. 1608; CCEO, can. 1291) e rinvia con carattere generale alle norme processuali del CIC e del CCEO (cfr. artt. 1 e 2).

ma di iniziare una causa di canonizzazione è imprescindibile la verifica seria e dettagliata della fama di santità o di martirio presso i fedeli (*fama sanctitatis vel martyrii*) così come di grazie e favori ottenuti per intercessione del servo di Dio (*fama signorum*).

1.3. *Contenuto generale dell'istruzione*

L'istruzione, divisa in sei Parti, spiega in dettaglio l'andamento della procedura in conformità anche con l'ordine che deve essere seguito nell'eseguirlo. La finalità dell'istruzione è, come abbiamo già detto, promuovere e facilitare l'adempimento delle leggi vigenti.⁷ Come appendice all'istruzione sono stati aggiunti altri 15 articoli sulla ricognizione canonica delle spoglie mortali di un servo di Dio, questione circa la quale non pare necessario aggiungere dei commenti nelle presenti note.

Inoltre, nel redigere il documento, la Congregazione ha tenuto presente la raccomandazione espressa nelle *Normae servandae* di procedere nella raccolta delle prove con la maggior diligenza possibile, sicché «nulla venga omesso di quanto in qualunque modo abbia attinenza con la causa, tenendo per certo che il felice esito della causa dipende in gran parte dalla sua buona istruzione».⁸

Tenuto conto di questa raccomandazione, peraltro ovvia, e alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei venticinque anni di applicazione delle leggi vigenti, nel redigere l'istruzione il Dicastero delle Cause dei Santi ha ritenuto che costituirà un pregevole servizio a quanti partecipino alla fase diocesana di una causa non limitarsi a fomentare l'osservanza della legge, ma proporre altresì alcuni consigli e suggerimenti la cui messa in pratica contribuirà in maniera efficace alla completezza delle prove raccolte nella procedura istruttoria e faciliterà quindi la redazione della *positio* durante la fase romana. Nelle presenti note si cercherà pure di evidenziare i predetti consigli e suggerimenti, per facilitare la riflessione sulla possibilità e la convenienza della loro applicazione.

1. 4. *Alcuni aspetti dell'istruzione che è conveniente sottolineare*

1. 4. 1. Avvertenza preliminare

Anche se può sembrare ovvio, pare conveniente avvertire che la procedura diocesana ha un carattere istruttorio. La sua finalità è quella di raccogliere nel modo più completo possibile le prove sulle virtù in grado eroico, il martirio o un presunto miracolo. Queste prove dovranno essere tali da per-

⁷ Come vedremo più avanti, l'istruzione propone anche, con carattere non obbligatorio, alcuni consigli e suggerimenti dettati dall'esperienza.

⁸ NS, art. 27, a).

mettere a coloro che le esamineranno nella fase romana di raggiungere la certezza morale sul caso in questione, per rispondere fondatamente alla domanda loro proposta.⁹

La domanda alla quale le istanze romane giudicanti dovranno rispondere affermativamente o negativamente è:

a. Nelle cause sulle virtù: «Se consta nel caso presente e agli affetti di cui si tratta la pratica in grado eroico delle virtù teologali della fede, speranza e carità verso Dio e verso il prossimo, nonché delle virtù cardinali della prudenza, giustizia, temperanza e fermezza e di quelle a esse connesse e se consta inoltre la fama di santità».¹⁰

Occorre evidentemente situare la vita del servo di Dio nel suo contesto di luogo e di tempo, con la dovuta profondità, ma senza disquisizioni superflue.

b. Nelle cause sul martirio: «Se consta nel caso presente e agli effetti di cui si tratta il martirio, la sua causa e la fama».¹¹

c. Nelle cause su un presunto miracolo: «Se consta il miracolo nel caso presente e agli effetti di cui si tratta».¹²

Indicheremo in seguito gli aspetti dell'istruzione che sembrano più meritevoli di attenzione.

1. 4. 2. L'ordine che si deve seguire nell'istruzione della causa

Le diverse parti e titoli dell'istruzione sono esposti secondo l'ordine che deve essere seguito nel processo diocesano. Con ciò l'istruzione intende ribadire che l'ordine sistematico della Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister* e delle *Normae servandae* non è solo un'opzione metodologica, ma anche una disposizione normativa che deve essere osservata con carattere obbligatorio nelle diverse fasi del processo.

D'accordo con questo criterio, dopo l'accettazione del libello di domanda da parte del Vescovo competente, gli scritti pubblicati del servo di Dio dovranno essere sottoposti all'esame dei teologi censori, e solo quando questi abbiano consegnato il loro parere si potrà passare alla fase successiva, e cioè alla nomina dei componenti della commissione storica, i quali cercheranno gli scritti non pubblicati del servo di Dio e tutti i documenti riguardanti la causa e compileranno una relazione completa sul loro lavoro. In seguito, tutto il materiale raccolto fino al momento sarà consegnato al promotore di giustizia, affinché egli rediga gli interrogatori con le domande che dovranno essere rivolte ai testi. Eseguito quanto sopra, e solo allora, i testi potranno essere chiamati a deporre davanti al tribunale. Ciò spiega perché

⁹ Cfr. CIC, can. 1608.

¹⁰ Cfr. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, dicembre 2000, art. 62 § 2, n. 1.

¹¹ Ivi, art. 62 § 2, n. 2.

¹² Ivi, art. 69 § 1.

le indicazioni sulla sessione di apertura del processo si trovano nella Parte v dell'istruzione, concretamente negli artt. 86-88.

Si tratta di una disposizione osservata finora in rare occasioni, che richiede un cambiamento radicale nell'istruzione del processo diocesano.

1. 4. 3. La verifica della fama di santità o di martirio e di grazie e favori

Benedetto XIV intende per fama di santità e di favori la persuasione comune tra i fedeli che un servo di Dio ha vissuto una vita pura e integra e ha praticato tutte le virtù o è morto martire per la fede e che, inoltre, Dio opera miracoli per sua intercessione ed egli è piamente invocato da molti nelle loro necessità.¹³

Per molti secoli, il processo apostolico sulle virtù in specie o sul martirio di un servo di Dio era preceduto dal processo informativo diocesano sulla fama di santità o di martirio e di grazie e favori, che era esaminato a Roma per decidere se la causa poteva essere istruita o no. Le norme sul processo informativo furono raccolte nel Codice di Diritto Canonico del 1917.¹⁴

A partire dal Motu pr. di Paolo vi *Sanctitas clarior*, 19-III-1969,¹⁵ il processo ordinario diocesano e quello apostolico furono uniti in uno solo, detto *cognizionale*. Con ciò la verifica della fama perse il suo carattere di requisito previo e passò a essere uno degli elementi che dovevano essere esaminati unitamente con l'eroicità delle virtù o il martirio. Questo modo di procedere è continuato di fatto fino a oggi, giacché le disposizioni delle leggi attualmente vigenti sono abbastanza generiche in proposito.

Tuttavia, in una lettera all'Assemblea plenaria della Congregazione delle Cause dei Santi, il 24-IV-2006, Benedetto XVI ha espresso circa la fama la *mens legislatoris*, che chiarisce le leggi dubbie od oscure.¹⁶ Nella predetta lettera il Papa ha scritto:

I Pastori diocesani, decidendo *coram Deo* quali siano le cause meritevoli di essere iniziate, valuteranno anzitutto se i candidati agli onori degli altari godano realmente di una solida e diffusa fama di santità e di miracoli oppure di martirio. Tale fama, che il Codice di Diritto Canonico del 1917 voleva che fosse "spontanea, non arte aut diligentia procurata, orta ab honestis et gravibus personis, continua, in dies aucta et vigen in praesenti apud maiorem partem populi" (can. 2050 § 2), è un segno di Dio che indica alla Chiesa coloro che meritano di essere collocati sul candelabro per fare "luce a tutti quelli che sono nella casa" (Mt 5, 15). È chiaro che non si potrà iniziare una causa di beatificazione e canonizzazione se manca una comprovata fama di

¹³ Cfr. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione*, L. II, Prati 1839, cap. 39, n. 7. Vid. anche gli artt. 5 e 6 dell'istruzione *Sanctorum Mater*. Tra le opere più recenti sulla fama di santità e di grazie e favori, cfr. R. QUINTANA BESCÓS, *La fama de santidad y de martirio hoy*, Roma 2005.

¹⁴ Cfr. CIC 17, cann. 2049-2056; 2073-2084.

¹⁵ «AAS» 61 (1969), pp. 149-153.

¹⁶ Cfr. CIC, can. 17.

santità, anche se ci si trova in presenza di persone che si sono distinte per coerenza evangelica e per particolari benemerienze ecclesiali o sociali.¹⁷

Con questa espressione tassativa della mente del legislatore, la Congregazione delle Cause dei Santi si è ritenuta legittimamente autorizzata ad esigere la verifica della fama di santità o di martirio e di favori prima che il Vescovo competente accetti il libello di domanda del postulatore, verifica che dovrà constare nel modo dovuto negli atti del processo (cfr. artt. 4-8, 25 § 3 e 40 § 1).¹⁸

Esporremo in seguito gli aspetti dell'istruzione che sembrano più attuali, sia perché ricordano norme non sempre osservate con esattezza sia perché propongono consigli o suggerimenti che meritano la debita attenzione. Avvertiamo pure che non tratteremo qui delle cause antiche di conferma del culto, le cui peculiarità esigono un'esposizione separata.

2. PARTE I DELL'ISTRUZIONE

Non richiede particolari annotazioni la Parte I dell'istruzione (artt. 1-24), nella quale, oltre alle disposizioni sulla verifica della fama, alle quali abbiamo appena fatto riferimento, si tratta dell'attore, del postulatore e vicepostulatore e del Vescovo competente per istruire la causa. Pare anche preferibile lasciare per la fine di queste note alcune riflessioni sulla funzione del postulatore e del vicepostulatore, la cui importanza fondamentale nel corso di tutta la procedura potrà essere capita meglio una volta che siano state esposte le diverse questioni che sorgono durante lo svolgimento della fase diocesana di una causa di canonizzazione.

3. PARTE II DELL'ISTRUZIONE

3. 1. *Presentazione del libello*

Il postulatore può presentare al Vescovo competente il libello di domanda d'introduzione della causa trascorsi almeno cinque anni¹⁹ e meno di trenta dalla morte del servo di Dio. Se è trascorso più tempo, il postulatore dovrà esporre le ragioni di tale ritardo al Vescovo, il quale le valuterà ed emetterà

¹⁷ «AAS» 98 (2006), pp. 397-401; anche in «L'Osservatore Romano», 28-IV-2006, p. 4. Vid. l'intervista al Cardinale Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, in «L'Osservatore Romano», 9-I-2008, p. 8.

¹⁸ Gli articoli i cui numero è citato nel testo senza indicare nei singoli casi il documento al quale appartengono corrispondono all'istruzione *Sanctorum Mater*. Di regola, nel presente commento non saranno citate le norme legali, giacché ad esse si fa riferimento nelle note in calce agli artt. dell'istruzione.

¹⁹ L'attesa di cinque anni perché si consolidi la fama di santità o di martirio e non sia solo conseguenza di un entusiasmo passeggero è stata stabilita per la prima volta nelle norme del 1983: cfr. NS, art. 9, a).

una dichiarazione, da inserire negli atti processuali, dalla quale risulti che il predetto ritardo non è dovuto a frode o dolo (cfr. art. 25-27).²⁰

Con il libello, il postulatore consegna (cfr. art. 37):²¹

1. Una biografia del servo di Dio di un certo valore storico o, in mancanza di essa, una relazione cronologica dettagliata sulla vita e sulle attività del servo di Dio, le sue virtù o il suo martirio e la *fama signorum*. In pratica raramente si potrà contare su una biografia redatta con criterio storico che, comunque, dovrà essere completata con i documenti rinvenuti dalla commissione storica costituita per la causa.²² Per questo motivo, sarà normale che venga esibita una relazione cronologica completa e bene elaborata.

2. Esemplari autentici di tutte le opere pubblicate dal servo di Dio. Dato che queste opere devono essere esaminate da due censori, sarà necessario consegnare due copie di ciascuna di esse.

3. Un elenco delle persone che potranno essere chiamate a deporre come testimoni. Ovviamente questo elenco potrà essere ritoccato in seguito.

3. 2. Accettazione e pubblicazione del libello e consultazioni del Vescovo

Accettato il libello,²³ il Vescovo chiederà il parere del raggruppamento di Vescovi, almeno regionale,²⁴ circa la convenienza o meno di iniziare la causa. Fino alla pubblicazione dell'istruzione, i Vescovi di nazioni la cui Conferenza episcopale contava numerosi membri restringevano di solito la consultazione all'ambito della propria provincia ecclesiastica, senza che la Congregazione movesse obiezioni nel momento di verificare la validità giuridica degli atti processuali. Forse è troppo rigorosa la chiosa aggiunta dall'istruzione, nella quale è indicato che la predetta consultazione si rivolga alla Conferenza

²⁰ Il CIC 17, can. 2049, prescriveva che se il processo informativo diocesano era iniziato oltre i trenta anni, fosse provata non solo l'assenza di frode o di dolo, ma anche che il ritardo non era dovuto a negligenza colpevole. Attualmente, in NS, art. 9, b), si fa riferimento solo alla frode o al dolo.

²¹ Se si tratta di un presunto miracolo, cfr. art. 38.

²² Cfr. *infra*, n. 5.2.

²³ Sia in NS, art. 11, che nell'istruzione, non è chiaro che cosa si debba intendere per «accettare il libello». Dall'art. 41 dell'istruzione può sembrare che si riferisca solo al fatto di riceverlo, senza che ciò significhi che il Vescovo dà il proprio assenso per l'inizio della causa. Tuttavia l'art. 40 contrappone l'accettazione (§ 1) al rifiuto del libello (§ 2) e l'art. 45 § 1 spinge verso la stessa conclusione.

²⁴ Il testo legale recita: «Accepto libello, Episcopus coetum Episcoporum saltem regionis de opportunitate causae inchoandae consulat» (NS, art. 11, a). Quel «coetus Episcoporum», che l'istruzione traduce con «Conferenza episcopale» (cfr. artt. 41 e 42) è di fatto la Conferenza episcopale nazionale (cfr. CIC, can. 447), giacché solo per l'Italia la Santa Sede ha costituito regioni integrate da diverse province ecclesiastiche (cfr. CIC, can. 433-434; si veda J. L. GUTIÉRREZ, *I raggruppamenti di chiese particolari*, in «Monitor Ecclesiasticus» 116 [1991], pp. 437-455; A. VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia según el derecho canónico latino*, Pamplona 1995, pp.183-184).

episcopale e sia esaminata in un'assemblea plenaria della stessa (cfr. artt. 41 e 42). La Congregazione stessa è cosciente della difficoltà di mettere in pratica alla lettera questa previsione dell'istruzione, soprattutto quando si tratta di Conferenze episcopali con un numero elevato di membri, e a qualche richiesta di chiarimento ha risposto che può bastare la consultazione ai Vescovi della rispettiva provincia ecclesiastica. In effetti:

1. Non sono frequenti le assemblee generali di una Conferenza episcopale.²⁵ Da ciò risulta che potranno trascorrere alcuni mesi prima che arrivi la risposta della Conferenza e durante tutto quel tempo la causa dovrà essere ferma, oppure proseguirà, ma togliendo in questo caso tutto il suo senso alla consultazione.

2. La consultazione non può essere ridotta a un atto puramente formale. Ciascun Vescovo deve esprimere il proprio parere con sufficiente cognizione di causa, cosa che gli riuscirà difficile qualora si tratti di un servo di Dio la cui fama sia sufficientemente estesa, ma solo nella diocesi in cui egli è vissuto e in altre vicine, pur non avendo raggiunto tutto il territorio della nazione.

Inoltre, per verificare se c'è tra i fedeli qualcuno che conosca fatti che potrebbero costituire un ostacolo alla causa, dopo aver ricevuto il libello il Vescovo renderà nota nella sua diocesi la richiesta pervenuta di dare inizio alla procedura per la canonizzazione. Può anche farlo in altre diocesi, con il consenso dei Vescovi rispettivi (cfr. artt. 43-44).

La legge vigente prescrive anche che il Vescovo comunichi alla Congregazione delle Cause dei Santi la sua intenzione di iniziare la causa. Questa comunicazione non ha come scopo ottenere l'autorizzazione di eseguire il processo, giacché il Vescovo agisce per diritto proprio, ma solo accertarsi del fatto che negli archivi della Santa Sede non vi sia alcun documento che possa costituire un ostacolo per la causa.

4. PARTE III DELL'ISTRUZIONE

La Parte III dell'istruzione tratta degli ufficiali che prendono parte alla procedura e della sede del tribunale.

Sono ufficiali nella procedura istruttoria il giudice, il promotore di giustizia, il notaio e, nelle cause su un presunto miracolo, il perito tecnico, generalmente medico (cfr. art. 47 § 2).

Per quanto riguarda il momento in cui il Vescovo deve procedere alla nomina degli ufficiali, occorre tenere presente che quella del promotore di giustizia dovrà avere luogo, se non prima, almeno immediatamente dopo che i censori teologi degli scritti del servo di Dio e la commissione storica abbiano

²⁵ Gli statuti della Conferenza episcopale spagnola del 1999 prevedono due riunioni ordinarie annuali (cfr. art. 10 § 1); quelli della Conferenza episcopale italiana, almeno una riunione ordinaria ogni anno (cfr. art. 10 § 1).

consegnato i rispettivi propri pareri e la relazione finale.²⁶ In effetti, con questo materiale e con i documenti esibiti dal postulatore unitamente al libello di domanda,²⁷ il promotore redigerà gli interrogatori ovverossia le domande che dovranno essere poste ai testi (cfr. artt. 77-81). Le nomine del giudice e del notaio possono essere effettuate quando stia per iniziare l'interrogatorio dei testi, ovviamente prima della sessione di apertura della procedura istruttoria (cfr. artt. 86-90). Evidentemente, niente impedisce che le predette nomine, e anche quella del promotore di giustizia, siano fatte in qualsiasi momento dopo che il Vescovo ha accettato formalmente il libello, anche se l'attività di questi ufficiali sarà necessariamente limitata, giacché, a nome del Vescovo, potranno solo ricevere il parere dei teologi censori e la relazione della commissione storica e prendere le relative decisioni. Essi potranno pure interrogare quei testi la cui deposizione deve essere ricevuta quanto prima *ne pereant probationes*,²⁸ ecc.

5. PARTE IV DELL'ISTRUZIONE

Sono due gli argomenti di cui si tratta nella Parte IV dell'istruzione:

- I censori teologi (artt. 62-67).
- I periti in materia storica e archivistica (la cosiddetta “commissione storica”: artt. 68-76).

5. 1. I censori teologi

La revisione degli scritti fu prescritta da Urbano VIII.²⁹ Dà un'idea dell'importanza della revisione degli scritti il fatto che Benedetto XIV dedichi ad essa ben dieci capitoli della sua opera *De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*.³⁰

La legge vigente prescrive solo che siano consegnati a due censori teologi gli scritti editi del servo di Dio, i quali dovranno riferire nel loro parere se in tali scritti c'è qualcosa di contrario alla fede e ai buoni costumi.³¹

In proposito, il CIC 17 era più esigente: in primo luogo, dovevano essere consegnati ai censori tutti gli scritti, editi o inediti, del servo di Dio; inoltre, il parere doveva non solo riferire se nei predetti scritti c'era qualcosa di contrario alla fede e ai buoni costumi, ma anche esporre in maniera generale,

²⁶ Cfr. *infra*, nn. 5.1 e 5.2.

²⁷ Cfr. *supra*, n. 3.1.

²⁸ Cfr. *infra*, n. 6.1.

²⁹ Cfr. *Urbani VIII Pontificis Optimi Maximi Decreta servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum. Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em.mi ac Rev.mi S. R. E. Cardinales Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt*, Romae, ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae 1642, p. 54.

³⁰ Cfr. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*, L. II, Prati 1839, capp. 25-34 (pp. 256-316).

³¹ Cfr. DPM, 2, n. 2; NS, art. 13.

ma con le opportune citazioni, il carattere del servo di Dio, le sue virtù e i suoi difetti così come emergono dagli scritti.³²

L'istruzione (art. 64 § 2) consiglia innanzitutto di far esaminare dai censori teologi anche gli scritti inediti del servo di Dio e raccomanda inoltre che il parere dei censori, oltre a riferire se c'è qualcosa contro la fede e i buoni costumi, esponga anche «la personalità e la spiritualità del servo di Dio» (art. 64 § 3) come emergono dagli scritti analizzati.

Pare evidente la ragionevolezza del consiglio, giacché fra gli scritti inediti non è raro trovare un diario intimo del servo di Dio, la sua corrispondenza epistolare e altri documenti il cui esame accurato e approfondito durante la fase diocesana faciliterebbe in misura non indifferente la redazione della *positio*. È ovvio che in più di una diocesi non sarà facile trovare dei censori con la necessaria disponibilità di tempo per eseguire utilmente questo compito. In questi casi, pur dovendo rimanere segreti i nomi dei censori, non parrebbe incongruente che il postulatore trasmetta al Vescovo o al giudice il nome di qualche teologo di sua conoscenza che si sia dichiarato disponibile ad accettare l'eventuale incarico.

Tuttavia, per eseguire questa raccomandazione si prospetta subito una difficoltà: in effetti, salta alla vista che, secondo l'ordine previsto dalle *Normae*, i censori non saranno in grado di esaminare tutti gli scritti non pubblicati del servo di Dio, giacché essi devono svolgere il loro compito prima che la commissione di periti in materia storica e archivistica abbia iniziato la propria ricerca. Senza pretendere di arrivare ad un'impossibile quadratura del cerchio, è sempre fattibile che i censori studino tutti gli scritti di cui si possa disporre al momento della loro nomina; e che, poi, esaminino gli altri scritti reperiti dalla commissione storica. Quello che conta è che l'istruzione della causa sia eseguita nel modo più completo possibile.

5. 2. *La commissione storica*

I componenti della commissione storica sono di solito tre esperti in materia storica e archivistica, uno dei quali – ma non più di uno – può appartenere all'istituto di vita consacrata o alla società di vita apostolica di cui era membro il servo di Dio (cfr. artt. 69 § 1 e 50 § 2). Ciò non solo è permesso, ma pare addirittura consigliabile, perché ovviamente saranno eseguite delle ricerche negli archivi dell'istituto o della società. Sono invece esclusi da questa commissione il postulatore e il vicepostulatore, i quali dovranno fornire ai componenti della stessa tutto il materiale in loro possesso.

È compito di questi periti ricercare:

- a. Gli scritti del servo di Dio non ancora editi.

³² Cfr. CIC 17, cann. 2042 e 2068.

b. Tutti i documenti, sia manoscritti sia stampati, riguardanti in qualunque modo la causa.

L'ampiezza della ricerca deve essere commisurata alle caratteristiche della causa, giacché la raccolta dei documenti – soprattutto nelle cause antiche – è finalizzata ad illustrare la vita del servo di Dio e a incorniciarla nel tempo e nel luogo in cui egli visse. È ovvio che una mole di documenti smisurata per illustrare la personalità di qualcuno la cui vita sia trascorsa interamente in un ambiente geografico ridotto e nel compimento dei suoi doveri ordinari potrebbe invece essere scarsa qualora si tratti di un personaggio influente nell'ambito ecclesiastico o civile, nazionale o internazionale. Per esempio, nella causa di un Vescovo sarebbe chiaramente insufficiente il lavoro della commissione di esperti in materia storica e archivistica senza una ricerca seria negli archivi della Santa Sede, della Nunziatura, ecc. Lo stesso si può dire qualora si tratti del fondatore o della fondatrice di un istituto di vita consacrata, mentre invece la consultazione dei predetti archivi sarebbe di regola superflua nel caso di un operaio padre di famiglia.

Dopo aver classificato e ordinato il materiale raccolto, con un indice completo dei singoli documenti, i componenti della commissione storica devono redigere una relazione collegiale, firmata da tutti (cfr. art. 75).³³

Circa il contenuto della predetta relazione sono da sottolineare alcuni aspetti elencati nell'art. 73 § 2 dell'istruzione:

– «Presentare una lista degli archivi consultati»: come abbiamo avvertito, in non pochi casi è imprescindibile una ricerca approfondita negli archivi della Santa Sede e della Nunziatura. Qualora fosse incompleta, bisognerebbe colmare le lacune quando gli atti dell'istruttoria diocesana arrivano a Roma, con il conseguente ritardo nella redazione della *positio*.

– «Esprimere un giudizio circa l'autenticità e il valore degli scritti e dei documenti ritrovati». Innanzitutto occorrerà precisare se il documento ritrovato è l'originale o è invece una copia; in questo secondo caso sarà necessario apportare i dati che si posseggano sul tempo in cui è stata effettuata la copia, sull'autore della stessa, ecc. In molti casi – si tengano presenti soprattutto le biografie dei Servi di Dio, a volte puramente agiografiche – il documento dovrà essere corredato da uno studio critico sul valore storico del medesimo: esso, infatti, potrà essere utilizzato solo marginalmente e con le dovute cautele qualora non risulti chiaramente chi ne è l'autore, quali altre opere egli abbia scritto, di quali fonti si sia servito e con quale metodologia sia stato redatto il documento in questione.

– Infine, la relazione esporrà un giudizio circa la personalità e la spiritualità del servo di Dio, quali si desumono dagli scritti e documenti ritrovati.

³³ Ovviamente è permesso a ciascuno aggiungere le proprie osservazioni in allegato alla relazione collegiale.

È evidente che la redazione della *positio* verrà facilitata in misura rilevante qualora sia i censori teologi – come già esposto – sia la commissione storica presenteranno dal loro punto di vista un profilo adeguato sulla personalità e la spiritualità del servo di Dio.

I componenti della commissione storica dovranno poi essere chiamati a deporre davanti al tribunale, come periti *ex officio*.

6. PARTE V DELL'ISTRUZIONE

La Parte V dell'istruzione, suddivisa in dieci titoli sotto la rubrica generale «Raccolta delle prove testificali» comprende gli atti più specificamente processuali, quelli cioè che si realizzano alla presenza del tribunale. La vastità della materia esige che ci limitiamo a sottolineare le questioni che sembrano più salienti.

6. 1. «*Ne pereant probationes*»

L'istruzione ribadisce che, secondo le previsioni metodologiche e sistematiche delle leggi vigenti in materia, l'interrogatorio dei testi avvenga solo dopo la raccolta delle prove documentali (cfr. art. 77 § 2).

Ciò pone il problema dell'escussione di testi anziani o malati: in effetti, devono trascorrere almeno cinque anni dalla morte del servo di Dio prima che si dia inizio alla causa³⁴. Se a ciò si aggiunge il tempo necessario, talvolta anni, perché i teologi censori presentino i loro voti e perché, dopo, la commissione storica raccolga tutti gli scritti e documenti, appare problematico che alcuni testi, forse i più importanti, possano essere convocati davanti al tribunale.

Ne pereant probationes si possono prospettare due soluzioni:

a. Prima della costituzione del tribunale, chiunque abbia conosciuto il servo di Dio può redigere e firmare, davanti a un notaio ecclesiastico o civile, una dichiarazione *ad perpetuam rei memoriam*. La dichiarazione sarà consegnata al Vescovo, il quale la conserverà in un luogo sicuro della curia diocesana (cfr. art. 83). Ovviamente la dichiarazione avrà il valore di un documento e l'autore potrà essere annoverato fra i testi del processo solo se, successivamente, si presenterà davanti al tribunale, per confermare il contenuto della dichiarazione e rispondere alle domande del giudice.

b. Dopo la costituzione del tribunale, la legge permette esplicitamente che i testi ai quali ci stiamo riferendo siano escussi anche prima che sia stata completata la raccolta dei documenti.³⁵

³⁴ Cfr. NS, art. 9, a).

³⁵ Cfr. DPM 2, n. 4; NS, art. 16, a).

6. 2. *Gli interrogatori*

Finita la raccolta dei documenti, tutto il materiale acquisito – anche quello allegato al libello di domanda del postulatore – sarà consegnato al promotore di giustizia, affinché egli rediga gli interrogatori per l'escussione dei testi con l'eventuale collaborazione, quasi sempre auspicabile, di qualche esperto (cfr. art. 78 § 2). Se la normativa attuale prevede che gli interrogatori siano redatti soltanto dopo la raccolta di tutti i documenti è, appunto, perché essi siano fatti su misura, con una conoscenza approfondita della vita del servo di Dio, delle circostanze della causa e delle eventuali difficoltà che essa possa presentare.³⁶

Sul contenuto degli interrogatori è importante notare che, nelle cause antiche, essi devono riguardare esclusivamente la fama di santità o di martirio al momento presente e, se è il caso, il culto tributato al servo di Dio nei tempi più recenti.³⁷ In effetti, non hanno alcuna utilità e non possono essere citate nella *positio* le dichiarazioni di testi la cui fonte di conoscenza sia la lettura di una biografia o di qualche documento simile.

Il testo degli interrogatori non deve essere reso noto ai testi prima che essi si presentino davanti al giudice (cfr. art. 80 § 1).

6. 3. *Chi deve partecipare alle sessioni del tribunale*

L'istruzione ribadisce con fermezza che, oltre al giudice e al notaio, deve essere attivamente presente alle sessioni il promotore di giustizia, il quale, tra l'altro, suggerirà al giudice eventuali domande da rivolgere *ex officio* ai testi (cfr. artt. 91 e 56).³⁸ È evidentemente insufficiente che egli si limiti a leggere gli atti per formulare le proprie osservazioni o richieste di chiarimento, il che avverrebbe nella maggior parte dei casi quando il teste è già stato congedato.

Lo stesso si dica del perito medico – o tecnico, a seconda dei casi – qualora la procedura riguardi un presunto miracolo (cfr. art. 92).

Non è consentita, invece, la presenza del postulatore o del vicepostulatore durante l'interrogatorio dei testi (cfr. art. 94).

6. 4. *I testi*

Devono essere chiamati come testi (cfr. art. 96):

– Quelli indicati nell'elenco presentato dal postulatore con il libello di domanda, che può naturalmente essere aggiornato.

³⁶ Cfr. anche CIC, cann. 1563-1566.

³⁷ Cfr. NS, art. 15, b).

³⁸ Si veda anche CIC, can. 1561.

- I componenti della commissione storica, come testimoni *ex officio*.
- Nelle cause su una presunta guarigione miracolosa, i medici che hanno assistito il malato e i medici detti *ab inspectione*, quelli cioè che hanno visitato il guarito per verificare il suo stato attuale di salute (cfr. art. 110).
- Altri testimoni – la legge usa il plurale: *aliquos testes*³⁹ – convocati *ex officio* dal tribunale.

Si avverta che è conveniente chiamare come testimoni i membri della famiglia del servo di Dio.⁴⁰ Non possono, invece, essere testimoni il postulatore o il vicepostulatore in carica, e neppure, ovviamente, il confessore per quanto riguarda il segreto della confessione né il direttore spirituale del servo di Dio per ciò di cui ha avuto notizia nel foro della coscienza (cfr. artt. 101 e 102).

Secondo un principio generale del diritto processuale,⁴¹ ricordato nell'art. 97 dell'istruzione, il giudice può limitare il numero eccessivo di testimoni. Ciò spinge ad una riflessione sul numero di testimoni che deve indicare il postulatore e sull'ordine secondo il quale essi devono essere chiamati a deporre.

In primo luogo: quanti nomi deve comprendere l'elenco del postulatore? L'esperienza indica che, ordinariamente, i testimoni non sono meno di trenta né oltrepassano la sessantina, anche se in alcuni casi complessi si arriva a cento e più testimoni.

Per quanto concerne, invece, l'ordine di escussione, occorre tenere presenti due avvertenze. La prima, che, se il servo di Dio apparteneva a un istituto di vita consacrata o società di vita apostolica, una parte notevole dei testimoni deve essere estranea all'istituto o società (cfr. art. 100). Atteso ciò, pare conveniente che gli appartenenti e gli estranei siano mescolati, di modo che sia mantenuta la proporzione nel caso in cui il giudice ritenga di dover sospendere l'interrogatorio per evitare un numero eccessivo di testimoni.

La seconda avvertenza, o piuttosto riflessione, riguarda il momento in cui devono essere escussi i testimoni più importanti. Non pare opportuno che essi vengano ascoltati per primi, perché in questo caso il tribunale si dovrà limitare a porre loro le domande degli interrogatori e a trascrivere le risposte. Sembra invece preferibile che prima siano ascoltati testimoni di calibro medio, che permettano al giudice di farsi un'idea esatta delle questioni che devono essere approfondite, per potere così chiedere chiarimenti precisi ai testimoni che conoscono meglio la vita del servo di Dio. Parimenti, come testimoni designati *ex officio* dal tribunale dovrebbero essere convocati quelli che siano in grado di apportare dati concreti su qualche episodio o questione della vita del servo di Dio circa la quale occorrono chiarimenti. Logicamente l'interrogatorio di questi testimoni *ex officio* dovrebbe aver luogo quando già l'istruttoria si avvia verso la fine.

Secondo le considerazioni sopra esposte, e tenuto sempre conto che in

³⁹ Cfr. NS, art. 21, a).

⁴⁰ Cfr. NS, art. 18.

⁴¹ Cfr. CIC, can. 1553.

una causa tutto deve essere fatto su misura, si può suggerire il seguente ordine di convocazione dei testi:

1. Innanzitutto quelli che, per ragioni di malattia o di età, è prudente ascoltare quanto prima. Fra questi si annoverano anche i redattori di dichiarazioni *ad futuram rei memoriam*.

2. Un certo numero di testi fra quelli che prima abbiamo qualificato di calibro medio, che siano stati vicino al servo di Dio per un periodo di tempo abbastanza lungo o che siano in grado di riferire qualcosa sulla sua infanzia e gioventù.

3. I testi che abbiano assistito il servo di Dio in circostanze peculiari. Per esempio, il suo medico curante abituale, alcuni medici o infermieri dell'ospedale in cui egli fu ricoverato per una grave malattia o poco prima della morte, l'avvocato o il consulente dello stesso servo di Dio in una controversia legale, ecc.

4. I testi più importanti, quelli cioè che furono particolarmente vicini al servo di Dio per un lungo periodo di tempo, ai quali, oltre alle domande degli interrogatori, dovranno essere rivolte *ex officio* tutte le richieste di chiarimento risultanti dalle deposizioni dei testi precedenti e dai documenti.

5. I testi convocati *ex officio* dal tribunale, specialmente per apportare notizie o chiarimenti sulle questioni circa le quali possa ancora sussistere qualche dubbio.

6. 5. *L'interrogatorio dei testi*

Il teste deve riferire innanzitutto la fonte della sua conoscenza circa i fatti sui quali dichiara; altrimenti la sua testimonianza è da ritenersi nulla (cfr. art. 103 § 2)

È ovvio che non tutte le domande degli interrogatori dovranno essere poste a tutti i testi. Non avrebbe senso, per esempio, chiedere sull'infanzia del servo di Dio a chi lo ha conosciuto solo nell'età adulta, a meno che il teste non abbia dati provenienti da fonti dirette e attendibili.

Normalmente l'interrogatorio è orale. Si pone cioè la domanda al teste e si trascrive la sua risposta. Si ricorda che il teste non deve conoscere in precedenza gli interrogatori,⁴² né può quindi leggere una risposta previamente scritta. Gli si consente tuttavia di consultare i suoi appunti qualora si tratti di dati non facilmente memorizzabili, come sono i numeri o i conti.⁴³

È parimenti permesso ai testi consegnare una dichiarazione scritta sia contestualmente alla sua testimonianza orale sia al di fuori di essa (cfr. artt. 105-106).

Infine, si può usare il magnetofono per registrare la deposizione del teste (cfr. art. 111 §§ 1 e 2). A nostro parere e come regola generale, nelle cause di

⁴² Si veda tuttavia CIC, can. 1565 § 2.

⁴³ Cfr. CIC, can. 1566.

canonizzazione questo sistema è sconsigliabile, perché si deve fare ascoltare al teste l'intera registrazione prima che essa sia integralmente trascritta e, se possibile, firmata (ma, per firmare, il teste dovrà ripresentarsi davanti al tribunale). Inoltre, la registrazione di tutto quanto è stato detto dal teste è generalmente ripetitiva e disordinata.

6. 6. *I testi residenti nel territorio di altre diocesi*

Può succedere che, per la distanza o per altri motivi, alcuni testi residenti nel territorio di altre diocesi non possano recarsi alla sede del tribunale.

In questo caso, le soluzioni possibili sono due:

a. Con licenza del Vescovo del luogo di residenza dei testi, il giudice, il promotore e il notaio si trasferiscono nel territorio della diocesi di residenza dei testi e procedono al loro interrogatorio.⁴⁴

b. Il Vescovo del luogo dove è istruita la procedura può anche chiedere al Vescovo del luogo di residenza dei testi che costituisca un tribunale (giudice, promotore di giustizia e notaio) il quale interroghi i testi (procedura rogatoriole) e gli rinvii i relativi atti (cfr. artt. 114-116).

Fra i due predetti modi di procedere, in linea di massima ma senza dubbio, pare preferibile il primo, perché il tribunale rogatoriole avrà per forza una conoscenza approssimativa delle circostanze della causa, e dovrà limitarsi a porre le domande proposte dal promotore di giustizia, giacché difficilmente sarà in grado di chiedere quei chiarimenti che presuppongono una cognizione approfondita della causa.

7. PARTE VI DELL'ISTRUZIONE

La Parte VI dell'istruzione riguarda gli atti che precedono la chiusura dell'istruttoria diocesana, la chiusura stessa e l'invio a Roma degli atti processuali. Ci soffermeremo solo su alcuni argomenti.

7. 1. *La dichiarazione sul non culto*

Dopo aver ispezionato la tomba del servo di Dio, la camera nella quale abitò o morì e altri eventuali luoghi in cui si possano trovare segni di culto indebito, il tribunale redige una relazione (cfr. artt. 117-119). Forse non è superfluo ricordare che la predetta relazione deve essere riprodotta nel *Summarium* della *positio*.

7. 2. *Pubblicazione degli atti processuali*

Con relativo decreto, il giudice procede alla pubblicazione degli atti, rendendoli disponibili sia al promotore di giustizia sia al postulatore o al vicepostu-

⁴⁴ Cfr. CIC, can. 1469 § 2.

latore, i quali hanno il diritto e il dovere di esaminarli attentamente, per chiedere l'eventuale integrazione delle prove con l'escussione di nuovi testi o la ricerca di nuovi documenti. Questo momento è delicato, perché costituisce l'ultima opportunità affinché l'apparato probatorio sia completo e il suo esame da parte della Congregazione proceda senza difficoltà (cfr. artt. 120-123).

7. 3. *Le lettere di accompagnamento*

La legge vigente prevede che il Vescovo o il giudice accludano agli atti processuali una loro lettera al Cardinale Prefetto della Congregazione sulla credibilità dei testi e la legittimità degli atti.⁴⁵

L'istruzione consiglia che, oltre alla lettera del Vescovo, ordinariamente generica, perché non ha svolto il ruolo di giudice, anche il delegato episcopale, il promotore di giustizia e, nei processi su un miracolo, il perito medico assistente del giudice accludano una loro relazione, il più possibile dettagliata, sull'andamento della procedura, sull'attendibilità di tale o tal altro teste e, in generale, su tutte quelle circostanze che non appaiono negli atti ma saranno utili a coloro che li devono esaminare a Roma. Per citare un solo esempio, nella valutazione delle testimonianze si deve prendere in considerazione, tra l'altro, «se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso».⁴⁶ Queste circostanze non emergono dalla semplice trascrizione di una deposizione, ma devono essere evidenziate dal tribunale negli atti della sessione in cui ha deposto il teste, come commento a quanto ha dichiarato – ed è questo il modo di agire da preferire – oppure nelle lettere accluse agli atti dal giudice e dal promotore di giustizia. Evidentemente ciò che è stato fatto constare negli atti di una sessione non dovrà essere ripetuto nelle lettere, ma è sempre possibile che ci siano punti di vista che sia opportuno segnalare.

8. RIFLESSIONI CONCLUSIVE SUL RUOLO DEL POSTULATORE

Abbiamo commentato alcune disposizioni delle norme legali in vigore e alcuni consigli dell'istruzione che, senza essere strettamente prescritti, giovano senza dubbio all'auspicata buona istruzione della causa.

Tuttavia, occorre aggiungere alcune considerazioni sul ruolo centrale dei postulatori, molti dei quali risiedono abitualmente a Roma e nominano per lo svolgimento della fase diocesana un vicepostulatore, talvolta non dotato di una vasta esperienza in materia.

Si può affermare che il postulatore e sussidiariamente il vicepostulatore sono elementi chiave anche durante la fase istruttoria diocesana. È vero che non possono assistere all'interrogatorio dei testi, ma ciò non significa mini-

⁴⁵ Cfr. NS, art. 31, c).

⁴⁶ Cfr. CIC, can. 1572, n. 3.

mamente che essi debbano rimanere al margine fino al momento in cui sarà dato loro accesso agli atti dell'istruttoria diocesana.

Alcune diocesi hanno in corso un certo numero di cause di canonizzazione, ma in altre non è stata istruita in assoluto nessuna causa oppure è lontana la data in cui fu istruita una causa per l'ultima volta. Stando così le cose, non è da meravigliarsi che talvolta il giudice e il promotore manchino di esperienza, che i teologi censori si limitino a rilevare che negli scritti del servo di Dio non hanno trovato niente contro la fede e il buon costume, che la commissione storica esegua una ricerca approssimativa e con una metodologia scientifica di dubbio valore, che il promotore di giustizia deva ricorrere allo schema proposto in qualche manuale per redigere gli interrogatori oppure che il giudice si limiti a proporre le domande ai testi e a far trascrivere le loro risposte.

Non pare contrario alle norme vigenti che, senza alcun tipo di interferenza indiscreta, il postulatore renda noto al Vescovo o al giudice che una o più persone competenti sarebbero disponibili per eseguire l'esame degli scritti o per far parte della commissione storica.

Parimenti, dato che il promotore di giustizia può contare sulla collaborazione di un esperto per la redazione degli interrogatori, non si vede ostacolo a che il postulatore gli suggerisca il nome di un collaboratore o gli sottoponga una traccia che possa contribuire alla completezza degli interrogatori.

Che il postulatore e il vicepostulatore non abbiano accesso all'aula durante le sessioni del tribunale non significa minimamente che essi non possano sapere niente di ciò che sta succedendo. Sempre senza interferenze indebite, è logico che essi (in pratica il vicepostulatore qualora il postulatore risieda stabilmente a Roma) mantengano un contatto frequente con il tribunale, affinché esso possa contare su di lui per qualsiasi cosa che possa occorrere, e si rendano conto che l'interrogatorio dei testi, a loro giudizio, procede con troppa celerità o con eccessiva lentezza, ecc. Sembra necessario che il vicepostulatore sia in contatto, forse per posta elettronica, con il postulatore e che abbia con lui frequenti scambi di impressioni sull'andamento della procedura, così come può percepirlo dall'esterno.

Infine, non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza della revisione degli atti dopo la loro pubblicazione e prima che sia chiusa l'istruttoria diocesana. In più di un'occasione si otterrà un risparmio notevole di tempo e di denaro se il postulatore si recherà nel luogo per effettuare personalmente la revisione.